



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO DELLA TASSA

SUI RIFIUTI – TARI

**Approvato con Deliberazione di C.C. n°70 del 17/12/2021 e modificato con
Deliberazione di C.C. n°03 del 19/02/2022**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Soggetto attivo
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
- Art. 7 Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti
- Art. 8 Determinazione della superficie tassabile
- Art. 9 Esclusione per le superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
- Art.10 Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico
- Art.10-bis Adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani da avviare al recupero al di fuori del servizio pubblico
- Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12 Piano Economico Finanziario (PEF)
- Art. 13 Determinazione della tariffa
- Art. 14 Articolazione della tariffa
- Art. 15 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 21 Zone non servite
- Art. 22 Scuole statali
- Art.23 Tributo giornaliero
- Art.24 Tributo provinciale
- Art. 25 Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 26 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 27 Riduzione per i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al riciclo
- Art. 28 Agevolazioni previste dalla normativa nazionale
- Art. 39 Cumulo di riduzioni
- Art. 30 Dichiarazione TARI
- Art. 31 Sottoscrizione e presentazione della dichiarazione

Art. 32 Funzionario Responsabile

Art. 33 Versamenti e riscossione

Art. 34 Attività di controllo e accertamento

Art. 35 Sanzioni

Art. 36 Interessi

Art. 37 Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 38 Rimborsi e compensazioni

Art.39 Somme di modesto ammontare

Art.40 Contenzioso

Art. 41 Trattamento dati personali

Art. 42 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e s.m.i., quelle del D.Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.
6. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.

ART. 2. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia

l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici della produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito e lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

7. Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione all'interno

dell'impianto o nell'economia in generale.

8. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

9. Per riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

10. Per smaltimento si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

11. I riferimenti operati al "gestore del servizio", al "gestore" o al "soggetto gestore" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto e/o soggetti al quale in base ad apposita convenzione, appalto o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio integrato o di una sua fase, di igiene urbana.

12. Per quanto non riportato nel presente articolo si fa espresso rinvio alle definizioni di cui all'art.183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3. SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. 157/2019, ovvero dal regolamento comunale delle entrate tributarie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.

ART. 5. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
3. Per utenze domestiche (U.D.) si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze (box, posti auto, cantine, sottotetti per le parti di altezza superiore a m. 1,50 e collegati da scale fisse, ascensori e montacarichi), mentre per utenze non domestiche (U.N.D.) i restanti locali ed aree scoperte soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettabili al tributo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi), possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite.

ART. 6. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive oggettive condizioni di non utilizzabilità presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredi e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (Gas, energia elettrica.);
 - b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate ad usi diversi, quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc.. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;
 - c) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e, comunque, ove non si abbia di regola presenza

umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, quali a titolo di esempio, parcheggi gratuiti al servizio di locale tassabile, aree a verde, giardini, corti, lastricati solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e del lavaggio.

h) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla loro parte ove si svolgono le funzioni religiose

i) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

l) i locali delle Associazioni senza finalità di lucro esplicitamente indicate nello Statuto, in regola con i Bilanci Associativi e che svolgono esclusivamente attività non lucrativa.

m) per un periodo di anni tre dalla data della richiesta, per i locali delle aziende che si troveranno nella seguente situazione:

-start-up aziendale (inteso costituzione di nuova azienda);

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione di inizio occupazione o di variazione di cui all'art.32 del presente regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti; la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, la TARI verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini

dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della TAR SU, di cui al capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 e ciò sino a differente superficie denunciata ai fini TARI ai sensi del presente regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, (locali UND) come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, canne fumarie, ecc.

5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria in atti catastali o presentata in allegato alla denuncia originaria o di variazione ai sensi del presente regolamento, ovvero da misurazione diretta in sede di sopralluogo, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 34 del presente regolamento. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 9. ESCLUSIONE PER LE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente ovvero di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti

speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata. Il Comune può effettuare un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.

2. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini del medesimo insediamento produttivo esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio a breve termine di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo (tali materie prime o prodotti finiti sono depositati o stoccati nel magazzino prima o dopo la lavorazione ed in via provvisoria).

Non sono, in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi;

d) le superfici artigianali ed industriali dedicate alla produzione di beni, deposito degli stessi. Sono esclusi uffici e spazi espositivi.

3. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

3. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

4. Per le attività industriali, non si computano le superficie delle aree di lavorazione in quanto i rifiuti della produzione sono considerati dall'art. 183 co.1 lett.b) sexies del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non inclusi in quelli urbani, fermo restando la tassazione delle altre superfici dell'attività produttrici di rifiuti urbani.

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	50%
Falegnamerie e lavorazioni del legno	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%

Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	50%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
Officine metalmeccaniche	50%
Altre attività diverse dalle precedenti	50%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, non essendo stato posto il Comune nella condizione di verificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi secondo legge, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

ART. 10 FACOLTÀ DI ESONERO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. L'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato deve avvenire tramite apposita comunicazione a mezzo pec da inviarsi al seguente indirizzo PEC: protocollo.comunedicamporeale.pa@pec.it entro il 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità, dietro formale richiesta da inviare a mezzo pec all'indirizzo INI PEC del gestore del servizio ed al Comune al seguente indirizzo PEC: protocollo.comunedicamporeale.pa@pec.it entro il 30 giugno, di rientro al conferimento al servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.

La richiesta di rientro, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzii l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale è in grado di fornire in servizio. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.

4. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, la opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo. L'opzione per il servizio pubblico si ritiene confermata per ogni anno, salvo che l'utente entro il 30 giugno di

ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non invii con le modalità e termini previste dal comma 2 del presente regolamento, comunicazione di opzione di uscita dal servizio pubblico.

5. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. La comunicazione, che è considerata anche quale denuncia di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e o titolare dell'impresa/attività e devono essere indicati:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.

7. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto o soggetti che effettuano l'attività di recupero.

8. La comunicazione effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.

9. Il conferimento al privato per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza ed esonera dalla corresponsione della sola parte variabile della Tari, rimanendo sempre dovuta la parte fissa.

10. Nella comunicazione di opzione, qualora sia di uscita dal servizio pubblico, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotti oggetto di avvio al recupero, distinte per codici EER.

ART. 10-BIS ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL RECUPERO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO.

1. Il Comune, ricevuta la formale e valida comunicazione di opzione per il conferimento al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, né comunicazione sia al gestore del servizio che ai settori interessati, ai fini della predisposizione dell'esonero dal servizio di raccolta per la utenza e per le altre annotazioni ai fini della determinazione della TARI dovuta per la parte fissa.

2. L'esclusione dalla corresponsione della parte variabile è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale entro il 20 febbraio successivo di ciascun anno, a pena di decadenza, dell'utenza non domestica dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero attestata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con la indicazione puntuale anche dei dati identificativi dell'utenza ed il periodo durante in quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Se non già depositata in questa sede va prodotta copia del contratto con il soggetto o soggetti che hanno effettuato il recupero al fine

di verificare la continuità del conferimento al di fuori del servizio pubblico.

3. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente e attraverso il recupero della Tari sulla quota variabile e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.

4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di opzione per il conferimento al servizio privato, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa.

ART.11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate nella misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per la determinazione dei costi del servizio la cui copertura integrale deve essere garantita si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e alle successive sue delibere.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio;

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR;

5. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esiste ed attivo, altrimenti dal Comune;

6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, Legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e smi e delle altre delibere dell'Autorità di Regolazione e delle modalità operative per la trasmissione dei PEF.

ART. 12. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcuna delle

attività del servizio integrato, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 e le sue successive deliberazioni e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

2. Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. L'Autorità di regolazione (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte della predetta Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 12 del presente regolamento.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine

previsto per legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al PEF validato dall'ente territorialmente competente e tenuto conto delle disposizioni di cui al DPR n.158/1999.
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (01.01-31.12) computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione occupazione entro 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Si considera idonea prova di cessazione:
 - a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto.

Il tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata

cessazione, fatto salva l'irrogazione della sanzione nella misura fissa di € 50,00 per omessa presentazione della dichiarazione nei termini. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni di tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie del locale abitativo e di quello (o quelli) che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui al DPR n.158/1999 sino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017.

4. La tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia (nucleo) anagrafica nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. A tale fine, l'obbligo di denuncia è pertanto assolto con l'iscrizione della variazione presso il registro della popolazione residente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti o le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, motivi di studio o attività lavorativa prestata al di fuori del Comune di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a 6 mesi continuativi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (comprovata da apposito contratto di locazione registrato e contratto individuale di lavoro).

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti:

a) in prima istanza, quello indicato dall'utente nella dichiarazione;

b) in mancanza di dichiarazione quello convenzionale di 1 occupante. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 34 del presente regolamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

8. Le superfici dei locali utilizzati come attività di Bed and Breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti pari al numero dei componenti del nucleo familiare come risultanti dall'anagrafe del Comune di Camporeale incrementato di n.2 unità.

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di

rifiuti prodotti.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Per le superfici produttive di rifiuti urbani delle attività industriali, si applica la tariffa corrispondente alla concreta utilizzazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. Le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

ART.20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.
2. La fruizione della riduzione di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di un'apposita richiesta con allegata idonea documentazione comprovante la causa della riduzione richiesta.

ART.21 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 30% della tariffa.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.30 del presente regolamento e viene meno a decorrere dall'anno di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22. SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 23. Tributo Giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27.12.2019, n.160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 60 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per pagamento del canone di cui all'art.1 comma 816, della legge 27.12.2019, n.160, unitamente al versamento del canone, anche qualora trattasi di fattispecie rientrante in quelle da assoggettare al predetto canone. Il pagamento della tari giornaliera è comunque dovuto anche in caso di esenzione dal versamento del canone, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.24. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Alla tariffa è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato sull'importo della TARI nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01.07.2020 e dal Decreto Legislativo 09.07.1997, n.241. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n.241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 07.03.2005, n.82, il riversamento del tributo provinciale di cui al presente articolo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01.07.2020.

ART. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- c) presenza nel proprio nucleo familiare portatore di handicap: riduzione del 30 %.
- d) abitazione unico occupante: riduzione 30%.
- f) abitazione fuori centro abitato, non fornito di servizio: riduzione 70%.
- g) E' riconosciuta, altresì, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici in apposita compostiera ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, una riduzione del 30% della sola quota variabile;

Il contribuente è tenuto a presentare istanza unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuto o tributi competente ed averne valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di fare compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'ufficio di competenza. Il Comune o il gestore dovranno procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune provvederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 48 della Legge 30.12.2020, n.178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta nel territorio comunale e comunque in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia e quindi non compete nel caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero.

3. Al fine di fruire della riduzione, il soggetto passivo ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, unitamente con la richiesta di applicazione della riduzione.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 26. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 27. RIDUZIONI PER I RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

2. La definizione di riciclo è contenuta nell'art.2 del presente regolamento.

3. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;

- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

5. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

ART. 28. AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE

1. Tutte le riduzioni della Tari, previste dalla normativa nazionale che non necessitano di loro adozione in sede regolamentare, sono stabilite e disciplinate nei termini e modalità per la loro fruizione dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe della Tari per l'anno di riferimento.

ART. 29. CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelte tra quelle più favorevoli, fino alla concorrenza massima del 100 per cento della quota variabile.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni.

2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data del verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione dal comune. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, debitamente denunciate.

5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario e del nucleo familiare e/o dei conviventi;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) Il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie (specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati), la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli atti a comprovare la stessa.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non aver continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

In difetto dell'idonea documentazione, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

10. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio. Della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

11. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, l'ufficio provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto,

prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non si sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

ART. 31. SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario).

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Qualora il numero degli occupanti non coincida con quello risultante all'anagrafe comunale in quanto vi sono dei dimoranti non residenti, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione.

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta ai sensi del presente articolo, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);

b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC);

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b) fa fede la data di invio.

La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento d'identità del delegante.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33 VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui

all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (mod. F24) ovvero tramite RID bancario o attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al Decreto legislativo 07.03.2005, n.82 (PagoPa).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile su portale INI-PEC.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. La prima rata o in caso di più di due rate, tutte le rate con esclusione dell'ultima, sono dovute a titolo di acconto e sono determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata, da versare dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Qualora la deliberazione di determinazione delle tariffe, fosse pubblicata sul portale del federalismo prima della scadenza prefissata per il versamento della prima rata, è facoltà del Comune applicare le tariffe dell'anno di riferimento.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a soggetti abilitati alla

riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

ART. 34 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari e richieste di produzione documentale al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Il Comune può utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti.

5. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in

base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 e seguenti della L. 160/2019.

8.L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995, ovvero in caso di atto nativo digitale, con firma digitale.

Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, ovvero in caso di anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

9.Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.

10.Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35. SANZIONI

1.In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3.In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In tal caso sarà possibile concordare il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.

5.Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione e per l'omessa o incompleta

dichiarazione del questionario, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Ad ogni buon conto su esplicita richiesta del contribuente sarà possibile concordare e concedere il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora, nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione, venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 36 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART.37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate per la disciplina degli istituti di cui al presente articolo.

ART. 38 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione d'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

ART.39 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Non si procede all'accertamento, e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, l'importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 40 CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento

con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia o dalla normativa vigente.

ART. 41 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

